

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL PANE

STATUTO

Articolo 1

E' costituita l'Associazione Nazionale Città del Pane con sede legale ad Altopascio (Lucca), Piazza Garibaldi n.10.

L'Associazione è dotata di una segreteria organizzativa che ha la funzione di coordinare e controllare lo svolgimento di tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali. Tale segreteria avrà sede, per il primo triennio di attività, ad Altopascio. Tutti i Soci potranno successivamente candidarsi per ospitare, almeno per un triennio, la segreteria.

Articolo 2

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue i seguenti obiettivi:

- promuove il riconoscimento e la valorizzazione dei pani e di tipologie specifiche di pane legate a determinati territori;
- opera in collaborazione con i panificatori e con gli enti pubblici e strumentali competenti, per la maggior tutela della qualità del pane e delle risorse storico e culturali ad esso legate;
- coordina manifestazioni promozionali, tecniche e culturali sul pane e l'ospitalità, realizza materiale documentario e promozionale (diverso per target e obiettivi) per favorire la conoscenza del pane (dal punto di vista storico, culturale e tecnico), delle sue lavorazioni naturali, dei territori che vantano una documentata tradizione panificatoria;
- stimola la diffusione della cultura del pane, anche attraverso la creazione di un centro di documentazione, di convegni, manifestazioni espositive e simili sul prodotto e le sue suggestioni;

- promuove la valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche, storiche e culturali dei territori che verranno a far parte dell'Associazione;
- costituisce una rete di collaborazione e solidarietà tra gli associati, per favorire l'animazione territoriale e lo sviluppo economico e sociale.

Articolo 4

L'Associazione ha un marchio identificativo, scelto di comune accordo tra tutte le città associate. Esso connoterà ogni iniziativa dell'Associazione.
L'uso del marchio sarà regolamentato e tutelato.

Articolo 5

Il numero dei Soci è illimitato. Potranno entrare a far parte dell'Associazione tutti i Comuni che abbiano una radicata e documentata tradizione panificatoria connessa a valori di carattere culturale, storico, ambientale.

I Soci potranno avvalersi di ogni forma di collaborazione e/o consulenza da parte delle competenti Camere di Commercio e di ogni altra realtà associativa socio-economica direttamente coinvolta nell'attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deciderà in merito all'ammissione, al recesso e all'esclusione dei soci, a seguito della valutazione della documentazione tecnica, storiografica e di quant'altro sarà ritenuto necessario, effettuata da un'apposita commissione. L'attività di quest'ultima sarà regolamentata.

Articolo 6

Per l'ammissione all'Associazione è necessario che il Comune aspirante dimostri di soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

- rinomanza del pane, attestata da documentazione storica o dall'inserimento nell'elenco dei prodotti tradizionali delle regioni di cui alle Gazzette Ufficiali n. 161 del 13 Luglio 2001 e n. 194 del 21 Agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- tipicità, evidenziata da un legame documentato con una determinata origine geografica o con la tradizionalità del processo produttivo utilizzato;
- esistenza di una forma di riconoscimento di tipo europeo (DOP, IGP), ovvero nazionale, regionale o sotto forma di marchio collettivo, sulla base di un disciplinare ufficialmente riconosciuto;
- chiara e documentata attività del Comune in termini di promozione, valorizzazione, tutela e diffusione della cultura e della tradizione del pane.

Articolo 7

I soci sono tenuti al versamento di una quota annuale, finalizzata a consentire il funzionamento e l'attuazione dei programmi dell'Associazione, Le quote saranno determinate dall'Assemblea dei Soci; per il primo anno d'attività sono fissate come segue:

1. Quota d'iscrizione una tantum Euro 750,00 (settecentocinquanta/00);
2. Quota associativa annuale, determinata in funzione della classe di popolazione.
Comuni fino a 1.000 abitanti Euro 500,00 (cinquecento/00);
Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti Euro 750,00 (settecentocinquanta/00);
Comuni da 3.001 a 10.000 Euro 1.000,00 (mille/00);
Comuni da 10.001 a 25.000 Euro 1.500,00 (millecinquecento/00);
Comuni da 25.001 a 50.000 Euro 2.000,00 (duemila/00);
Comuni oltre 50.000 Euro 3.000,00 (tremila/00).

Tutti i Soci sono chiamati a sostenere attivamente e, a fronte di convenzioni specifiche da convenire di volta in volta, rispettare i rapporti contrattuali posti in essere dall'Associazione. I Soci devono altresì osservare lo Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea, favorendo con la loro azione gli interessi dell'Associazione.

Articolo 8

L'esercizio sociale avrà come data di inizio quella dell'atto costitutivo dell'Associazione stessa e avrà durata annuale. Il primo esercizio avrà comunque termine il 31 Dicembre 2003.

Articolo 9

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Quote annuali a carico dei soci
- Eventuali contributi straordinari, richiesti in relazione a particolari iniziative che richiedessero disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- Versamenti volontari dei Soci
- Contributi da Enti pubblici, istituti di credito
- Finanziamenti regionali, nazionali e comunitari
- Sovvenzioni, donazioni, sponsorizzazioni
- Proventi connessi allo svolgimento di attività economiche strumentali ai fini istituzionali.

Il Socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Articolo 10

Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo (eletto ogni tre anni dall'Assemblea)
- c) Il Presidente (eletto ogni tre anni dall'Assemblea)
- d) Il Collegio dei Revisori se nominato.

Articolo 11

L'Assemblea è convocata dal Presidente.

Deve essere convocata almeno 2 (due) volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e del piano di comunicazione annuale.

Le date di convocazione verranno fissate dal Consiglio Direttivo in carica.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in caso di sua assenza, da un Vice Presidente appositamente nominato dall'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale.

Ogni Socio ha diritto ad un voto ed è possibile avvalersi del potere di delega.

Articolo 12

L'Assemblea adotta le seguenti deliberazioni a maggioranza semplice, per alzata di mano:

- a) Approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.
- b) Determina la misura delle quote associative.
- c) Impartisce le direttive generali d'azione dell'Associazione.
- d) Approva il programma d'attività pluriennale e annuale e loro periodica verifica.

L'Assemblea adotta le seguenti deliberazioni a maggioranza semplice, a scrutinio segreto:

- a) Elege e/o rinnova i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori se nominato.
- b) Approva il regolamento contenente i principi del proprio funzionamento

L'Assemblea adotta altresì le modifiche statutarie, con atti deliberati con il voto favorevole dei due terzi dei Soci. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione verrà ripetuta entro 30 (trenta) giorni in successive sedute e le modifiche statutarie sono approvate se si ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci.

L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci. La rappresentanza dei soci è affidata al rappresentante legale di ciascun socio, ovvero ad un suo delegato temporaneo o permanente. Ciascun socio può essere rappresentato per delega; nessun socio può però essere depositario di più di due deleghe.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea che stabilisce anche il numero dei consiglieri che lo compongono, compreso in ogni caso da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 10 (dieci), più il Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consigliere eletto rappresenta i Comuni Soci.

La decadenza avviene per dimissioni o quando viene meno lo status di pubblico amministratore, ovvero qualora il Comune rappresentato receda dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha il potere di ordinaria amministrazione e potrà, fra l'altro, deliberare su:

- a) La proposta di bilancio preventivo e consuntivo.
- b) La verifica dello svolgimento del programma approvato dall'Assemblea.
- c) Su proposta della commissione di cui all'articolo 5) l'ammissione e la decadenza dei Soci, che saranno ratificate dall'Assemblea successiva.
- d) L'assunzione e il licenziamento di eventuale personale dipendente.
- e) I contratti, le convenzioni, gli incarichi professionali necessari all'attuazione del programma.

Articolo 14

La carica di Presidente sarà assegnata dall'Assemblea e avrà durata triennale. Il Presidente potrà essere rieletto una sola volta.

La sua sarà una funzione di rappresentanza. Tutte le delibere del consiglio direttivo dovranno avere il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Solo in caso di parità varrà il voto del Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività sociali e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente, delegato dal Presidente nell'ambito del consiglio direttivo o, in caso di inadempimento assoluto del Presidente, dal consiglio direttivo stesso.

Articolo 15

Il Collegio dei Revisori se nominato fornisce le proprie valutazioni in merito al bilancio preventivo e redige relazioni sul bilancio consuntivo.

Articolo 16

Tutti gli incarichi degli organi elettivi sono gratuiti; il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, stabilirà la misura del rimborso delle spese sostenute dagli eletti nello svolgimento delle proprie funzioni.

Tuttavia il Consiglio direttivo potrà determinare compensi per il Presidente e per i membri investiti di particolari incarichi.

Articolo 17

Qualora l'associazione sia posta in liquidazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore e alla determinazione dei poteri relativi.

Il patrimonio sociale rimanente, pagate tutte le passività, sarà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, ad organismi aventi scopi o finalità sociali simili a quelli dell'Associazione.

Articolo 18

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di associazioni senza fini di lucro.

Articolo 19

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore all'atto dell'approvazione.

Firmato: Maurizio Visponetti, Sandro Spinello, Maurizio Marchetti, Daniele Biancardi, Martini Lorenzo, Gino Traversini, Gennaro Bottone, Gianni Rigamonti, Gabbarini Flavio, Alfredo Corazza, Giuseppe Cristella, Paolo Rollo, Albino Portini, Antonello Sgarangiella, Bezzi Romano, Ettore Brianti, Filippo Pietrocola, Giuseppe Castagnetta, Veronica Campinoti, Bertola Luana, Adesso Franco, Maria Teresa Dolores Bertellegni e Roberto Martinelli (con sigillo).